



COMUNE DI CERNUSCO LOMBARDONE
PROVINCIA DI LECCO

Ordinanza N.
Data di registrazione

7
25/06/2021

OGGETTO: ORDINANZA IN MERITO A LIMITAZIONI PARTICOLARI RIGUARDO L'UTILIZZO DEI PARCHI GIOCO COMUNALI

IL RESPONSABILE DELLA POLIZIA LOCALE

CONSIDERATO che da parte di cittadini residenti in prossimità dei parchi gioco pubblici giungono richieste per l'adozione di misure atte a prevenire il perdurare di condizioni di disagio, specie nelle ore serali e notturne, determinate da:

- schiamazzi molesti
- utilizzo di apparecchiature di diffusione sonora particolarmente fastidiosa
- utilizzo dei campi basket in orari usualmente dedicati al riposo

PRESO ATTO che per altri comportamenti non consentiti in linea generale nell'ambito di aree pubbliche vengono comunque applicati i disposti del vigente Regolamento di Polizia Urbana approvato con deliberazione C.C. n.15 del 19 aprile 2016;

RITENUTO che l'adozione di provvedimenti a garanzia della vivibilità e sicurezza all'interno di quartieri residenziali possa essere ricondotta alla materia della tutela della sanità ed igiene pubblica;

VISTA la precedente Ordinanza Sindacale n° 11 del 12/08/2020 con la quale erano stati adottati gli orari di limitazione dei parchi giochi comunali ed in particolare dell'area attrezzata per il gioco del basket

VISTO l'art. 6 della Legge 127/97 e successive modificazioni;

Visto l'art.107 del D.Lvo 18.08.2000, n°267;

Visto il Decreto Sindacale di Nomina di Responsabile del Servizio di Polizia Locale n° 07 del 2021

ORDINA

dal 01 LUGLIO 2021 al 30 SETTEMBRE 2021 entra in vigore la seguente regolamentazione

L'orario di accesso ai Parchi Comunali e alle aree gioco è così stabilito:

- Orario Estivo dal 1° Luglio al 30 Settembre dalle ore 08.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle ore 22.00

L'orario riferito nello specifico all'utilizzo di aree attrezzate al gioco del Basket:

- Orario Estivo dal 1° Luglio al 30 Settembre dalle ore 09.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle ore 20.00



COMUNE DI CERNUSCO LOMBARDONE
PROVINCIA DI LECCO

In tutta l'area dei **PARCHI COMUNALI** è espressamente vietato:

- sporcare, gettare rifiuti, carta o altro al di fuori degli appositi cestini portarifiuti nonché danneggiare panchine ed attrezzature collocate all'interno dell'area;
- salire in piedi sulle panchine, fare rumori, schiamazzi o grida, soprattutto durante le ore normalmente destinate al riposo e alla quiete pubblica;
- le attrezzature presenti nei parchi possono essere utilizzate solo dai bambini di età non superiore ad anni dodici;
- è vietato l'uso di strumenti musicali o apparecchi per la riproduzione sonora come pure provocare disturbo della quiete pubblica con canti, schiamazzi, grida o altri rumori molesti;
- è fatto obbligo di l'utilizzo delle attrezzature e delle aree destinate al gioco del basket solo negli orari ammessi dalla presente ordinanza.

Gli agenti di Polizia Locale sono incaricati di far osservare la presente ordinanza preceduta dall'affissione di appositi avvisi nelle aree interessate.

L'inosservanza delle prescrizioni inserite nel presente provvedimento è unita con la sanzione amministrativa pecuniaria determinata tra euro 75,00 e euro 450,00, con pagamento in misura fissata ai sensi della Legge n.689/1981, come da art.8 del Regolamento di Polizia Urbana vigente.

Il presente provvedimento è impugnabile mediante:

- ricorso avanti al T.A.R. della Lombardia, ai sensi e nei termini previsti dal D.Lgs. n.104 del 2 luglio 2010;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. n.1199 del 24 novembre 1971.

Giovanni Perri / INFOCERT SPA